

PROTOCOLLO FRA LA REGIONE CALABRIA, FEDERFARMA CALABRIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI-COVID 19, VACCINI ANTINFLUENZALI E TEST DIAGNOSTICI CHE PREVEDONO IL PRELEVAMENTO DEL CAMPIONE BIOLOGICO A LIVELLO NASALE, SALIVARE O OROFARINGEO, PRESSO LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE

TRA

Regione Calabria e Commissario ad Acta per il Piano di Rientro per la Regione Calabria

E

FEDERFARMA Calabria, rappresentata dal Presidente dott. Vincenzo Defilippo e dal Segretario dott. Alfonso Misasi

PREMESSO CHE

Le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale e che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei Servizi (D. Lgs. n. 153 del 3.10.2009) propongono al cittadino, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria tramite approcci proattivi rivolti alla cronicità ed alla prevenzione.

Il Farmacista – quale professionista sanitario a norma del D.Lgs.n.258 del 8.08.1991- risulta abilitato alla somministrazione dei vaccini antiinfluenzali a seguito dello specifico corso organizzato dall' Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 5 comma 4-bis del D.L. n. 105 del 23.08.2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 16.09.2021.

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 30.3.2022 (Rep. Atti n. 41/CSR) sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022 destinato alla proroga ed all'estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del D.Lgs n. 153/2009.

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 5 del Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105.

VISTO il Protocollo d'Intesa Nazionale del 28.7.2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate.

Dato atto della volontà della Regione Calabria di coinvolgere le farmacie convenzionate nella campagna per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il

prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

SI CONVIENE CHE

1. Le farmacie che intendono aderire al progetto di somministrazione di vaccini antinfluenzali devono darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico, all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente e al Settore n. 3 "*Assistenza Farmaceutica - Assistenza Integrativa e Protesica - Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*" del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria, comunicando a mezzo posta elettronica i seguenti dati: Azienda Sanitaria di riferimento, codice regionale farmacia, denominazione farmacia, Comune e compilando l'apposito modulo di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo.
2. Sarà a cura dei farmacisti l'organizzazione di "Punti di Vaccinazione Territoriali" (PVT) presso le farmacie o anche in altri locali idonei nelle vicinanze delle stesse, ove predisporre tutte le attività necessarie alle sopraindicate somministrazioni. Lo svolgimento di detti servizi sanitari nelle aree, locali o strutture è soggetto a controllo da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente, verificando che i locali abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità e quelli specifici previsti nel presente documento, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
3. Le Farmacie dovranno garantire che il locale abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione; presenti indicazioni per l'igiene delle mani, per il distanziamento fisico e contenitori di soluzioni idroalcoliche igienizzanti.
4. Le Farmacie dovranno garantire che il frigorifero deputato alla conservazione dei vaccini deve assicurare il monitoraggio in continuo della temperatura e garantire la corretta conservazione dei vaccini secondo quanto riportato nelle schede tecniche degli stessi.
5. Il locale destinato alla vaccinazione deve essere organizzato in aree distinte, separate tra loro anche da tende/pareti mobili, destinate a: accettazione; preparazione della dose; somministrazione; monitoraggio/osservazione del vaccinato.
6. Le Farmacie dovranno essere provviste dei presidi e farmaci di emergenza ritenuti necessari per la somministrazione in sicurezza dei vaccini come previsto dall'accordo quadro nazionale.
7. L'esecuzione del vaccino in Farmacia avverrà, previo appuntamento.

8. Il farmacista della farmacia convenzionata aderente al progetto e individuata dal cittadino in previsione della prenotazione, fornisce al cittadino un'adeguata informazione sui criteri di idoneità/non idoneità alla vaccinazione in farmacia; precisa che la vaccinazione in farmacia potrà avvenire solo qualora il cittadino abbia ricevuto pregresse somministrazioni di analoga tipologia di vaccini; a tal proposito il cittadino dovrà esibire propria documentazione o autodichiarazione;
9. Il farmacista consegna il modulo di triage pre-vaccinale, qualora il cittadino non l'abbia recuperato autonomamente.
10. In caso di reazioni avverse non gestibili in farmacia, la Farmacia richiederà l'intervento del 118.
11. L'esecuzione del vaccino in farmacia avverrà nel rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del coronavirus.
12. L'approvvigionamento del vaccino per la somministrazione per i c.d. "aventi diritto", nella popolazione target individuata, avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite la distribuzione intermedia presente sul territorio.
13. La somministrazione della dose vaccinale in farmacia avverrà previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale come stabilito dall'Allegato 2 del Presente Protocollo .
14. Per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 in farmacia resta valido, per quanto compatibili, il Protocollo d'Intesa regionale di cui al DCA n. 62 del 20.04.2021, da intendersi prorogato fino alla validità del presente Protocollo, fatta salva la possibilità di revisione anche in base all'andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché i successivi atti adottati in esecuzione dello stesso.
15. La Regione Calabria per la partecipazione delle farmacie alla campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2022/2023, riconosce alle farmacie € 7,66 esclusa iva quale tariffa per ogni somministrazione comprensiva di DPI, farmaci e attrezzature di emergenza, inserimento dati su piattaforma informatica e oneri di trasporto dal grossista alla farmacia nonché il prelievo dei vaccini presso i centri di stoccaggio indicati dalla Regione, e per le attività correlate alle somministrazioni di seguito descritte:
 - a. superare il corso abilitante predisposto dall'ISS al fine della vaccinazione, qualora non sia già in possesso del farmacista vaccinatore;
 - b. organizzazione Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) dove predisporre tutte le attività necessarie a somministrare le dosi di vaccino a fronte dell'implementazione del Punto

Vaccinale Territoriale che prevede l'organizzazione delle attività vaccinali comprensive del costo delle attività amministrative di registrazione e di comunicazione dei dati, triage pre-vaccinale, consenso informato, della conservazione del vaccino e della sua tracciatura, del materiale necessario all'inoculazione nonché del conferimento dei certificati vaccinali;

- c. i farmacisti provvederanno ad inserire nelle DCR nel mese di riferimento i rimborsi dovuti per la somministrazione dei vaccini;
 - d. si precisa che tale remunerazione non è comprensiva del costo del vaccino di cui si farà carico Regione Calabria.
16. La Regione Calabria stabilisce che le vaccinazioni antinfluenzali verranno eseguite, da parte delle farmacie convenzionate, nei confronti dei c.d. soggetti eleggibili o "aventi diritto", per i quali la somministrazione è raccomandata e gratuita, che non si trova nelle condizioni di inidoneità alla vaccinazione, individuando come popolazione target da vaccinare in farmacia i soggetti di età pari o superiore a 60 anni;
17. Per le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili, ovvero dei soggetti che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, purchè di età non inferiore ai 18 anni, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà altresì il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà automaticamente approvvigionata.
18. Per ogni vaccinazione antinfluenzale eseguita sarà necessario registrare i dati vaccinali nel dedicato "Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale", secondo le indicazioni debitamente fornite dall'Amministrazione regionale.
19. Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2023

Letto approvato e sottoscritto

Dott. Roberto Occhiuto

Presidente Regione Calabria

Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro

Ing. Iole Fantozzi

Direttore Generale Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari

Dott. Vincenzo Defilippo

Presidente Federfarma Calabria

Catanzaro lì,